

Ordinanza n. 96 del 06/06/2025

Oggetto: SALDI ESTIVI 2025

IL DIRIGENTE

- Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie".
- Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le "vendite di fine stagione".
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera: conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011 ed in data 7 luglio 2016, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania (qualora esso coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato);
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
 - di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
 - di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.
- Vista la comunicazione prot. 5987/A2009C del 04/06/2025 della Regione Piemonte, con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal **5 luglio 2025** e nella quale viene specificato che, ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.
- Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario - DCS n. 26 del 30/04/2015, modificativa e integrativa della summenzionata DCC n. 6/2003, con la quale è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;
- Considerata l'urgenza di provvedere, mantenendo la scansione temporale delle otto settimane continuative già adottata negli anni precedenti;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2025 nell'arco di tempo

5 LUGLIO 2025 – 30 AGOSTO 2025.

1) che le premesse sono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

2) di disporre, in attuazione delle DCC 6/2003 e DCC 26/2015 che :

- L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto al pubblico con un cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, e sotto l'osservanza delle modalità di svolgimento previste dalle DISPOSIZIONI COMUNI della citata deliberazione 6/2003.

- l'attività in argomento deve essere svolta nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo" modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28;

3) che l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma **da € 516,46 a € 3.098,74**;

4) la trasmissione della presente ordinanza alle Associazioni di Categoria del settore e al Corpo di Polizia Municipale per la vigilanza;

5) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica/comunicazione/piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Nel caso si ritengano violate le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato può essere inviata specifica segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21Bis della legge 287/1990.

Venaria Reale lì, 06/06/2025

**Dirigente
Attività Economiche e SUAP
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.**